

DELIBERA N. 547/07/CONS

Ordinanza-Ingiunzione alla società Fastweb S.p.A. per la violazione dell'articolo 98, comma 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 in relazione alla mancata comunicazione nei termini e con le modalità prescritte dei documenti, dei dati e delle notizie richieste dall'Autorità

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 31 ottobre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c) n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" ed in particolare l'articolo 98, comma 9;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato A, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto del direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 24/07/DIT del 11 giugno 2007, con il quale veniva contestata alla società Fastweb S.p.A., con sede legale in Milano, alla via Caracciolo n. 51, la violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259, per non aver provveduto a comunicare, nel termine e con le modalità prescritti, i dati e le informazioni richieste dall'Autorità;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- l'avvio del presente procedimento trae origine dalla mancata risposta della società Fastweb S.p.A. alla richiesta di informazioni, nei termini e secondo le modalità prescritte, formulata con nota del 7 novembre 2006 prot. n. 46382/06/NA dalla Direzione tutela dei consumatori, facendo seguito all'attività ispettiva esperita dal competente Ufficio dell'Autorità sulla base di segnalazioni di utenti, aventi ad oggetto l'attivazione di servizi non richiesti;

- a tal riguardo, va evidenziato che la società Fastweb S.p.A., pur ricevendo la predetta richiesta in data 10 novembre 2006, come si evince dal timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento, la cui copia è depositata agli atti, non solo non ha provveduto al relativo riscontro nel termine ivi prescritto di quindici giorni, ma non ha fornito alcuna informazione nemmeno alla data del 14 giugno 2007, e precisamente al momento della ricezione dell'atto di contestazione in epigrafe, che ha dato avvio al presente procedimento, così compromettendo la possibilità di effettuare le opportune valutazioni sulle presunte violazioni segnalate, utili all'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della delibera n.136/06/CONS;

CONSIDERATO, altresì, che la società Fastweb S.p.A. ha rinunciato al proprio diritto di difesa, non presentando scritti difensivi né documenti o richiesta di audizione presso la Direzione Tutela dei Consumatori;

RITENUTA, alla luce della mancanza di ulteriori elementi, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259, così come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera h), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, avendo accertato che la società Fastweb S.p.A non ha provveduto a comunicare, nel termine di quindici giorni e con le modalità prescritti, i dati e le informazioni richieste dall'Autorità con nota del 7 novembre 2006 prot. n. 46382/06/NA;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione contestata, nella misura pari al triplo del minimo edittale, corrispondente ad euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689:

- a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il comportamento della società ha compromesso l'attività di vigilanza e di monitoraggio di questa Autorità in ordine alle modalità di gestione delle singole segnalazioni, compromettendo, di conseguenza, la possibilità di procedere in ordine alle presunte violazioni segnalate;
- b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la società Fastweb S.p.A. non ha messo in atto nessun comportamento utile al ripristino di una condotta societaria osservante le norme vigenti, neanche a seguito della notifica dell'atto di contestazione summenzionato, così dimostrando l'assoluta

mancanza di disponibilità ad una fattiva collaborazione;

- c) con riferimento alla personalità dell'agente, la società Fastweb S.p.A. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire la risposta tempestiva e puntuale nel termine indicato nella richiesta di informazioni di questa Autorità;
- d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTE le risultanze istruttorie e la relazione del responsabile del procedimento, avv. Valentina Pierri;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Fastweb S.p.A. con sede in Milano, alla via Caracciolo, n. 51 di pagare la somma di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259, per mancata comunicazione, nel termine e con le modalità prescritti, dei dati e delle informazioni richieste;

DIFFIDA

la società Fastweb S.p.A. a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259, ed in particolare a fornire i dati e le informazioni richieste con la nota sopra evidenziata entro quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 547/07/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "DEL N.547/07/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo n.259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 31 ottobre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola